




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FORLÌ
LAVORO E PREVIDENZA

Sentenza con motivazione contestuale

Il giudice del lavoro, dott. Luca Mascini, pronunciando nelle cause riunite alla n. 730/2017 R.G.A.C. promossa

DA


 (avv. Francesco ed Adriana Stolfa e Danilo Volpe)

CONTRO

I.N.P.S., anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a. (avv. Anna Paola Ciarelli e Renato Vestini)

avente ad **oggetto**: opposizione ad avvisi di addebito;

provvedendo, all'udienza del 16.10.2019, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di costituzione, qui da intendersi integralmente riportate, osserva quanto segue:

1. La società ricorrente propone tempestiva opposizione avverso l'avviso di addebito con cui l'I.N.P.S. intende recuperare alla gestione "aziende con lavoratori dipendenti" le agevolazioni richieste dall'opponente, per il periodo 1/2016 – 4/2017 e per la lavoratrice , ai sensi dell'art. 1 della l. n. 190/2014.

La società ha proposto altra opposizione relativa alla stessa vicenda, trattandosi di contributi richiesti dall'I.N.P.S. in relazione ai mesi di maggio e giugno 2017.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 118, della l. n. 190/2014, "*al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con*



esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, e' riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro”.

3. Nel caso di specie l'opponente, tramite il proprio consulente del lavoro, avrebbe comunicato la trasformazione del rapporto di lavoro a termine (con scadenza naturale il 31.12.2015) in rapporto a tempo indeterminato indicando la data del 28.12.2015 come data di trasformazione, così che non sussisterebbero i presupposti per fruire dello sgravio, essendo cessato il precedente rapporto di lavoro il 29.6.2015.

4. Le argomentazioni di segno contrario di parte opponente, fondate sul dato che quella data sia stata indicata per mero errore, paiono persuasive.

L'I.N.P.S. non contesta il dato riferito da parte ricorrente secondo cui la comunicazione al C.T.I. sia stata inviata dal consulente il 30.12.2015, data stessa della trasformazione, atto in linea con la tempistica di invio prevista dalla normativa di settore (che impone di effettuare la comunicazione entro 5 giorni dalla trasformazione: v. l'art. 4 – bis, comma 5 del d.lgs. n. 181/2000 nel testo applicabile *ratione temporis*).

L'I.N.P.S. nemmeno contesta la veridicità o la genuinità della scrittura con cui le parti il 30.12.2015 hanno inteso consensualmente trasformare il rapporto.



Se dunque si considera che è stato in forza dello stesso accordo che si è realizzata la trasformazione – avendo peraltro le parti uno specifico (e legittimo) interesse ad operare in tal senso dopo il 29.12.2015 – può concludersi, in mancanza di altri elementi, con l'attribuire a mero errore il fatto di indicare la data del 28.12.2015¹.

Gli avvisi di addebito vanno annullati.

3. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza posto che l'I.N.P.S. aveva inizialmente aderito alle richieste di parte opponente, salvo poi rimeditare il proprio indirizzo .

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

accoglie i ricorsi e **annulla** gli avvisi di addebito opposti; **condanna** parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 per compensi ed in € 86,00 per esborsi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Forlì, 16 ottobre 2019

Il giudice del lavoro

dott. Luca Mascini

¹ Il dato che la comunicazione di rettifica sia stata inoltrata dopo aver ricevuto la segnalazione dell'I.N.P.S. è pienamente compatibile con l'errore.

